

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 788

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992,
n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge dispone all'articolo 1 la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 30 novembre 1992. Il provvedimento conferma altresì le disposizioni concernenti le modalità applicative, nonché le condizioni per il godimento degli stessi sgravi.

La limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione non consente l'integrale differimento degli sgravi vigenti. Si rende necessario infatti ridurre di un punto percentuale (da 8,50 per cento a 7,50 per cento) l'aliquota di sgravio generale e, per i futuri nuovi assunti, limitare lo sgravio totale ad un solo anno (commi 1 e 2).

Il comma 3 prevede a regolare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, fissando criteri e modalità di rimborso delle somme a titolo di sgravi dovute ai datori di lavoro destinatari della sentenza medesima. La Corte costituzionale, con la pronuncia in esame, nel dichiarare la parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha ampliato retroattivamente la sfera dei beneficiari degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno. L'onere che ne consegue è valutato complessivamente in lire 4.500 miliardi.

La restituzione in unica soluzione di una tale somma da parte dell'INPS altera il quadro generale delle compatibilità finanziarie del sistema previdenziale, cosicché appare necessario prevedere un frazionamento dei rimborsi in un periodo decennale (450 miliardi di lire per anno).

Al comma 4, in considerazione delle esigenze di maggior conoscenza emerse in materia, per un più puntuale governo dell'intervento e della esclusione di perce-

zioni indebite del beneficio, la norma prevede un'analitica rilevazione dei dati da parte dell'INPS secondo criteri da definire in sede amministrativa.

Ciò consente ragionevolmente di ritenere che i dati definitivi di rendicontazione, appositamente elaborati, saranno disponibili negli anni 1994 e 1995, anni nei quali sarà quindi effettuato il rimborso all'INPS delle somme autoliquidate dai datori di lavoro, nella misura di due terzi circa nel 1994 e di un terzo circa a saldo nel 1995.

L'articolo 2 è diretto ad avviare l'attuazione dell'accordo recentemente intervenuto tra parti sociali e Governo, in materia di costo del lavoro, mediante riconoscimento di una riduzione, in via strutturale permanente, degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (imprese manifatturiere, industriali ed artigiane e commerciali con più di quindici dipendenti) nonché alle imprese del settore commerciale con più di otto dipendenti ed a quelle dell'artigianato dei servizi ed a quelle dell'edilizia, attualmente non fruente di alcun beneficio a tale titolo.

La norma, fermo restando il carattere permanente e strutturale dell'intervento, dispone, in armonia con il quadro di risorse all'uopo disposte dalla legge finanziaria 1992, fino al 31 dicembre 1993.

Va da sé che l'impegno assunto dal Governo, nella predetta sede di accordo, sarà poi puntualmente rispettato con la prossima legge finanziaria, sia per rendere contabilmente definitiva la fiscalizzazione attuale sia per incrementare per un pari importo e sempre in via strutturale la fiscalizzazione dei contributi sanitari a partire dal 1° gennaio 1993.

In particolare alle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo ed alle imprese impiantistiche del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settore metalmeccanico, alle imprese armatoriali ed a quelle dell'autotrasporto operanti nel centro-nord viene riconosciuta una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,44 punti percentuali, equivalente alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991.

Per le imprese sopra elencate operanti nei territori del Mezzogiorno viene disposta una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,40 punti percentuali, equivalente, per quei territori, alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991 (comma 1).

La disposizione inoltre prevede per le imprese turistiche e per quelle commerciali con più di quindici dipendenti nonché per quelle assimilate un intervento che, in attuazione dell'accordo sopra ricordato, riduce di un punto l'aliquota del contributo

dovuto al Servizio sanitario nazionale (comma 2).

Identico beneficio viene riconosciuto alle imprese commerciali con un numero di dipendenti compreso tra otto e quindici ed alle imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 (servizi di pulizia, di lavanderia, tintoria e affini, laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza).

A decorrere dal 1993 i benefici di fiscalizzazione sono estesi nella misura di 0,40 punti percentuali alle imprese del settore edili operanti sul territorio nazionale.

* * *

L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - Proroga sgravi contributivi nel Mezzogiorno. - La norma è diretta a prorogare il beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno per l'anno 1992, disponendo rispetto al passato un diverso assetto concessivo, al fine di tener conto della limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

I conseguenti maggiori costi, in termini di competenza, risultano dalla tabella 1, i quali verranno rimborsati all'INPS, per il puntuale meccanismo di rendicontazione proposto, per lire 4.725 miliardi nell'anno 1994 e per le restanti lire 2.491 miliardi nel 1995.

Sul piano della cassa per l'anno 1992 conseguono, come si evince dalla medesima tabella, minori entrate per l'INPS per complessive lire 9.409 miliardi, ivi tenendo conto sia degli effetti per tale anno dello sgravio decennale già autorizzato da precedenti provvedimenti legislativi, che dalla rateizzazione dell'onere pregresso derivante dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale.

Ciò implica un incremento per lire 1.340 miliardi del fabbisogno INPS fissato dall'articolo 6 della legge finanziaria 1992, in relazione al vincolo di utilizzo della quota 1994 dell'accantonamento di fondo speciale - originariamente presente nel relativo disegno di legge - cui corrispondeva un costo in termini di cassa di circa lire 8.070 miliardi, per le provvidenze in argomento.

Relativamente al maggior costo di Tesoreria, pari a circa lire 70 miliardi per l'anno 1992, derivante dal predetto incremento del fabbisogno INPS per il medesimo anno, si fa presente che se ne è tenuto conto in sede di aggiornamento dello stanziamento della spesa per interessi, per complessivi 1.600 miliardi di lire, durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 1992.

Articolo 1, commi 1 e 2:

TABELLA 1

A) Proroga sgravio per il personale già assunto

TIPO DI SGRAVIO	Monte retributivo in miliardi di lire (a) 1992	Periodo di riferimento dicembre 1991 novembre 1992	Aliquota (per cento)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale	31.750	31.750	18,50 (b)	5.874	5.874
Sgravio totale	9.130	9.130	32,1 (b)	2.930 (c)	737
Totale	-	-	-	8.804	6.611

(a) Stima sulla base del preconsuntivo INPS 1991, ivi compresi nuovi beneficiari in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991.

(b) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(c) Onere già coperto per complessive lire 2.193 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 1, commi 1 e 2:

B) Proroga sgravio totale nuovi assunti dell'anno 1992

Retribuzione media annua (in miliardi di lire)	Nuovi assunti (numero unità annue)	Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Aliquota (per cento)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire)
22.000	22.000	484	32,1	155

Articolo 1, comma 3:

Rimborso oneri sgravi retroattivamente riconosciuti dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale (1/10 dell'onere totale pari a lire 4.500 miliardi): 450 miliardi.

ONERE TOTALE:

$$6.611 + 155 + 450 = 7.216 \text{ miliardi.}$$

Articolo 2. - Fiscalizzazione oneri sociali - La norma è diretta ad avviare l'attuazione dell'accordo intervenuto fra parti sociali e Governo in materia di costo del lavoro, che riconosce, in via permanente, un'ulteriore riduzione degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (industria manifatturiera e commercio con più di quindici dipendenti), nonchè a riconoscere la predetta riduzione anche alle imprese del settore commercio con più di otto dipendenti e a quelle del settore artigianato dei servizi ed alle imprese edili, attualmente non fruanti di alcun beneficio a tale titolo.

Il conseguente onere, valutato in lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.200 miliardi per l'anno 1993, è illustrato nella seguente tabella, tenendo conto che le masse salariali, corrispondenti ai dati amministrativi dell'INPS, sono state annualmente rivalutate in base agli indici macroeconomici stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994.

	Monti imponibili	Riduzione aliquote (in percentuale)	Oneri	
			1992 (in miliardi di lire)	1993 (in miliardi di lire)
Imprese industriali ed artigiane manifatturiere, armatoriali, trasporti e impiantistica edile:				
centro-nord	96.400	1,44	1.388	1.475
sud	21.600	1,40	302	320
alberghi, pubblici servizi, enti assistenza e commercio con più di 15 dipendenti	22.000	1	220	233
commercio da 8 a 15 dipendenti	6.613	1	66	70
artigianato dei servizi	3.000	1	30	31
edilizia	17.500	0,40	-	70
Totali (in cifra tonda)	-	-	2.000	2.200

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383.

Decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre 1992.

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione

del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Articolo 2

(Fiscalizzazione oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonchè le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992.

SCALFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI